DISCIPLINA DEI PRELIEVI DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO E NORME SUL PRELIEVO DELL'IPOFISI DA CADAVERE A SCOPO DI PRODUZIONE DI ESTRATTI PER USO TERAPEUTICO

Art. 10

COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 NOVEMBRE 1994 N. 694

Le operazioni di trapianto devono essere effettuate esclusivamente presso gli enti ospedalieri o gli istituti universitari che siano stati autorizzati dal Ministero della sanita' previo parere del Consiglio superiore di sanita'. L'autorizzazione viene rilasciata quando, a cura dell'Istituto superiore di sanita', sia accertata l'idoneita' delle attrezzature esistenti sia nel settore dell'intervento chirurgico che per l'organizzazione della ricerca immunologica, e sia documentata la specifica competenza medico-chirurgica e biologica dei sanitari preposti agli interventi. L'autorizzazione deve indicare i nomi dei sanitari dell'ente ospedaliero o dell'istituto universitario abilitati al trapianto di parti di cadavere. Essa deve essere rinnovata ogni cinque anni, ma puo' essere revocata in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, le condizioni che ne hanno consentito il rilascio.

Versione in vigore dal 3 gennaio 1976, non più in vigore dal 19 giugno 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico
Estremi	Legge 2 dicembre 1975, n. 644
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 1975

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-dei-prelievi-di-parti-di-cadavere-a-scopo-di-trapianto/art-10-comma-abrogato-dal-d-p-r-9-novembre-1994-n-694/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it